

CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO DI VALSAMOGGIA E IL COMUNE FONDATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITA’ CULTURALI NEL TERRITORIO.

PREMESSO

- che con deliberazioni consiliari n.19/2007 e 34/2007 il Comune di Bazzano (BO) ha disposto di costituire una fondazione di partecipazione per la gestione di servizi culturali, approvandone lo Statuto e lo schema di atto costitutivo, stabilendo contestualmente il capitale della Fondazione in € 50.000,00
- che con atto rep. n. 50658, a rogito dott. Federico Stame, Notaio in Bologna, è stata formalmente costituita la fondazione di partecipazione denominata “Rocca dei Bentivoglio”
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Bazzano del 15 febbraio 2011 n. 12 veniva approvata la convenzione tra il Comune e la Fondazione per l'affidamento della gestione e coordinamento di servizi culturali del territorio fino al 31 gennaio 2014
- che la legge regionale 7 febbraio 2013 n. 1, ha istituito, a far tempo dall’1 gennaio 2014, il Comune di Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e di Savigno
- che con precedenti atti, i Consigli dei Comuni interessati dalla fusione hanno approvato una Convenzione per l'esercizio di servizi e funzioni in forma associata ed hanno espresso la volontà di proseguire il rapporto con la Fondazione Rocca dei Bentivoglio
- che con provvedimento prot. n. 18417/2014 il Commissario Prefettizio Dott. Andrea Gambassi ha ritenuto opportuno proseguire il rapporto con la Fondazione Rocca dei Bentivoglio e disciplinarlo con una convenzione con durata limitata al 31 agosto 2014 in considerazione dell'imminente elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22.07.2014 il Comune di Valsamoggia ha ritenuto di prorogare la durata di tale convenzione Rep. n. 19 del 23.05.2014 di un ulteriore mese e fino al 30.09.2014, in attesa di una ridefinizione complessiva delle attività e dei servizi culturali del Comune di Valsamoggia;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29.09.2014 è stata approvata una convenzione tra la Fondazione Rocca dei Bentivoglio e il Comune di Valsamoggia per l’affidamento della gestione e realizzazione di servizi e attività culturali nel territorio con validità fino al 31.12.2017;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 19.12.2017 si è stabilito di dare continuità fino al 28.02.2018 alle attività e ai servizi gestiti dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio in virtù della convenzione sopra richiamata, nelle more della definizione di un nuovo assetto gestionale e organizzativo, nonché dell’ approvazione di un nuovo schema di convenzione atto a disciplinare il rapporto tra Comune di Valsamoggia e Fondazione;

CONSIDERATO

- che il Comune di Valsamoggia, costituitosi dal 1° Gennaio 2014 dalla fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, ritiene obiettivo primario della propria azione strategica la valorizzazione culturale e turistica del Territorio in una prospettiva di sempre crescente interconnessione tra le singole comunità pur nel rispetto delle specificità locali, e con uno sguardo aperto verso le sempre crescenti opportunità derivanti dal consolidamento dell'area di Bologna e dell'intera area metropolitana;

- che negli anni si sono consolidate relazioni sovraterritoriali improntate alla condivisione e alla sussidiarietà che hanno visto partecipi, insieme ad altri, tutti i Comuni oggi fusi in quello di Valsamoggia e che a partire dal 2011, dietro impulso della Provincia di Bologna, anche in ambito culturale si è costituito un sistema di *governance* coincidente dal punto di vista territoriale con i già vigenti Distretti socio-sanitari, denominato “Distretti culturali” e per il Distretto culturale di Casalecchio di Reno il Comune di Valsamoggia è stato indicato come coordinatore politico;

- che all'ambito distrettuale fanno riferimento tre tavoli tematici dedicati a temi trasversali a tutti i territori dell' area metropolitana, quali Biblioteche, Musei e Teatri, al fine di individuare e promuovere sinergie “di rete” distrettuali e sovradistrettuali come, al momento, la programmazione condivisa di iniziative e la gestione corale dell'informazione. Tutti questi tavoli prevedono un doppio livello di gestione, politico e tecnico;

- che gli obiettivi di valorizzazione del territorio non possono prescindere da un inserimento attivo nel contesto della destinazione turistica metropolitana all'interno della quale Valsamoggia, con la sua posizione strategica e le sue tipicità, può risultare competitiva e attrattiva;

- che in tale ampio e articolato contesto di *governance* culturale il Comune di Valsamoggia riconosce nella Fondazione Rocca dei Bentivogliuno strumento idoneo al perseguimento dei propri obiettivi, locali e sovracomunali , fermo restando che la Fondazione dovrà agire in stretto raccordo e sinergia con l'Ufficio Cultura e l'Ufficio Valorizzazione del Territorio i quali mantengono, ciascuno per la parte di competenza, la titolarità di alcune funzioni nelle materie assegnate

- che il Comune di Valsamoggia, impostando tale progetto di valorizzazione culturale e turistica in cui si riserva compiti di indirizzo politico (attraverso programmazioni annuali che esplicitino obiettivi e risorse assegnati) e di coordinamento tramite l'Assessorato alla Cultura, intende prevedere e promuovere il raccordo tra la Fondazione Rocca dei Bentivoglio e gli uffici comunali competenti in materia, in particolare l'Ufficio Cultura e l'Ufficio Valorizzazione del Territorio, nonché il loro coinvolgimento, in relazione ai rispettivi compiti, nei diversi contesti anche sovracomunali sopra richiamati;

FRA

il Comune di Valsamoggia (Bo) - rappresentato da _____, nata a _____ il _____, in qualità di Responsabile Servizi alla Persona, Servizio Scuola, Cultura, Sanità, Sociale e Sport - la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Valsamoggia ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2018

E

la Fondazione di partecipazione “Rocca dei Bentivoglio”, rappresentata da _____, nata a _____ il _____ la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante della Fondazione, ai sensi dello Statuto della Fondazione medesima e in forza della deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 5 del 21.03.2018

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premessa

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Il Comune Fondatore, in seguito denominato "Fondatore", affida alla Fondazione di partecipazione Rocca dei Bentivoglio (in seguito denominata Fondazione) la gestione di servizi e la realizzazione di attività culturali, come indicato nell'art. 2 dello Statuto della Fondazione.

La Fondazione gestisce in particolare:

1. Servizi attinenti agli Istituti culturali qui di seguito elencati:

- a) Biblioteche di Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno e Mediateca di Bazzano
 - b) Archivi storici di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno
 - c) Museo Civico Archeologico "A.Crespellani" ed Ecomuseo della Collina e del Vino
- oltre a:
- d) Scuola di musica "G. Fiorini"
 - e) Centro Studi "Tommaso Casini"

La Fondazione realizza attività ritenute di particolare rilevanza culturale, e in gran parte connesse agli Istituti suddetti, quali:

- a) Proposte ed attività didattiche per scuole su musei, musica, biblioteche, archivi
- b) Attività rivolte a tutti gli strati della popolazione di promozione della lettura; di valorizzazione delle collezioni bibliotecarie, museali, archivistiche, musicali, multimediali; di ascolto e divulgazione nel campo della musica
- c) Attività di promozione e valorizzazione della cultura materiale ed immateriale del territorio di riferimento
- d) Ideazione e realizzazione di rassegne culturali come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, "Corti, Chiese e Cortili", "Nati per leggere", "Storie di eroi burattini"
- e) Attività espositive, convegnistiche, di spettacolo
- f) Attività di ricerca-studio, editoriale e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo
- g) Corsistica musicale, in particolare rivolta ai bambini, ai ragazzi, ai giovani
- h) Formazione, formazione continua ed aggiornamento in campo culturale
- i) Corsi di formazione rivolti agli insegnanti in campo musicale, museale, bibliotecario, ed in generale educativo e culturale
- j) Partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei, pubblici e privati, per la promozione di progetti culturali della Fondazione in accordo con il Comune di Valsamoggia.

2. Servizi attinenti la gestione del costituendo "Centro per la legalità e l'inclusione", in particolare per le attività di seguito elencate:

- a) Attività educative e formative nell'ambito della legalità e della cittadinanza attiva rivolte in particolare alle scuole
- b) Formazione e formazione continua nell'ambito della legalità e della cittadinanza attiva
- c) Attività di promozione della cultura della legalità anche attraverso iniziative e/o rassegne come "Aut/aut" festival regionale contro le mafie
- d) Attività in relazione e raccordo con altri istituti ed enti specializzati come Università, enti di ricerca.

3. Servizi ed attività di promozione turistica e valorizzazione del tessuto economico, ambientale e paesaggistico del territorio, in particolare:

- a) Sostegno organizzativo alle principali feste, sagre e fiere promosse dalle Proloco sui territori delle 5 municipalità

- b) Coordinamento delle Pro loco del territorio per la promozione turistica unitaria di Valsamoggia
- c) Supporto alle Pro loco di Valsamoggia per l'avvio di azioni comuni in un'ottica di maggiore sinergia e razionalizzazione delle spese quali: programmazioni condivise, comunicazione coordinata e integrata, acquisti comuni, ecc.
- d) Attività di promozione turistica del territorio anche attraverso eventi organizzati in accordo con il Comune di Valsamoggia
- e) Attività in relazione e raccordo con altri enti ed istituti specializzati in ambito di promozione turistica come Enti di Turismo, Bologna Welcome.

Le prestazioni essenziali e le attività complementari che verranno svolte dal soggetto gestore in virtù della presente Convenzione sono più precisamente individuate nella programmazione dell'attività come previsto da Statuto della Fondazione e contemplate nel bilancio della fondazione.

Art. 3 - Durata

La presente convenzione decorre dal 1° marzo 2018 e avrà termine il 31 dicembre 2022.

La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile.

Entro tre mesi dalla scadenza contrattuale, il fondatore accerterà la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo della Convenzione ed, ove verificata detta sussistenza, comunicherà alla Fondazione la volontà di procedere al detto rinnovo.

In caso di mancato rinnovo la Fondazione cesserà la gestione dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione.

La Fondazione, in caso di mancato rinnovo, rimetterà gli immobili alla stessa affidati a disposizione del fondatore entro dieci giorni dalla scadenza contrattuale, ovvero nel termine indicato nel provvedimento di risoluzione anticipata di cui al successivo art.18, senza che il fondatore sia tenuto ad alcun onere, ovvero a corrispondere alcunché a qualsiasi titolo dovuto.

In caso di inosservanza dei termini di cui al precedente comma, il fondatore provvederà d'ufficio a liberare da persone e cose gli immobili concessi per l'espletamento dei servizi e degli interventi di cui all'art. 2, con spese a carico della Fondazione.

Art. 4 – Programmazione dei servizi e delle attività

Il Comune di Valsamoggia prevede, nel Documento Unico di Programmazione, gli obiettivi da perseguire mediante affidamento alla Fondazione. Devono essere individuati i principali obiettivi strategici che la Fondazione dovrà impegnarsi a realizzare, ferma restando la facoltà della Fondazione di individuare, come da Statuto, attività di promozione culturale che saranno in aggiunta a quelle indicate dal Fondatore come strategiche. Per queste ultime, la Fondazione presenterà annualmente al Fondatore specifica proposta nella quale saranno dichiarati:

- a) tipologia del servizio e/o dell'intervento ed obiettivi da conseguire;
- b) modalità di esecuzione del servizio e/o dell'intervento;
- c) costi unitari e complessivi del servizio e/o dell'intervento;
- d) risorse umane e materiali impiegate per l'esecuzione del servizio e/o dell'intervento;
- e) standard qualitativi, quantitativi ed economici cui attenersi nell'esecuzione del servizio e/o dell'intervento
- f) modalità di esercizio delle attività di monitoraggio sull'esecuzione del servizio e/o dell'intervento.

Il Fondatore approverà tale programmazione individuando, se necessario, ulteriori risorse per le attività proposte dalla Fondazione.

La Fondazione si impegna a recepire nell'adozione dei propri atti la programmazione approvata dal Comune di Valsamoggia nel Documento Unico di Programmazione e ad aggiornare gli stessi sulla base degli indirizzi forniti dall'Ente con qualsiasi atto e modalità.

L'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dai propri regolamenti (Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – Regolamento di contabilità - Regolamento di disciplina dei controlli interni) e dal successivo articolo 13, verifica periodicamente e in ogni caso con cadenza annuale lo stato di attuazione degli obiettivi con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento. Possono essere a tal fine richieste relazioni periodiche sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

Gli elementi di cui ai precedenti paragrafi vengono confermati o modificati annualmente anche nell'ambito dei documenti previsionali e programmatici adottati dal Comune di Valsamoggia.

Art. 5 – Gestione dei servizi e delle attività

La Fondazione gestisce i servizi e le attività affidate nel pieno rispetto della vigente normativa, generale e di settore e nel rispetto degli indirizzi politici ricevuti.

La Fondazione, quale stazione appaltante, può procedere all'affidamento dei servizi e delle attività oggetto della presente Convenzione nel rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria, salva comunque la responsabilità in capo alla Fondazione .

La Fondazione ha piena facoltà, nel rispetto degli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione e degli standard di qualità e quantità prefissati dalla normativa vigente , di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi e delle attività. Resta inteso che la Fondazione è l'unica responsabile nei confronti del fondatore, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi ed attività.

Art. 6 – Risorse umane

La Fondazione gestisce i servizi e le attività affidate con personale proprio e\o con personale comandato dal Fondatore.

La Fondazione rimborserà le spese sostenute dal Fondatore per il personale comandato entro la fine dell'esercizio annuale.

Art. 7 - Obblighi del Fondatore

Il Comune si impegna nei confronti della Fondazione ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione e a favorire la più ampia sinergia e collaborazione con tutti gli uffici comunali che a diverso titolo potranno essere coinvolti nella realizzazione delle stesse.

Il Comune di impegna altresì a fornire tutte le necessarie informazioni nel caso in cui interventi, in particolar modo straordinari, dovessero interessare direttamente o indirettamente i locali concessi in comodato alla Fondazione, onde evitare interruzioni o disagi ai servizi culturali pubblici ed in tempo per concordare, laddove possibile, tempi e modalità di esecuzione.

Il Comune, in qualità di Fondatore inoltre eserciterà le funzioni previste dallo statuto della Fondazione.

Art. 8– Obblighi della Fondazione

La Fondazione, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga:

- a garantire che la gestione dei beni e dei servizi avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
- a garantire che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenuto conto degli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione e degli standard di qualità e quantità prefissati dalla normativa vigente
- a custodire e mantenere tutti i beni concessi in comodato d'uso gratuito in stato di efficienza ed idoneità all'uso da parte degli utenti;
- a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza;

- a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione della Convenzione;
- a garantire che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi e degli interventi, di cui alla presente Convenzione, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale assistenziale ed assicurativo, nonché di sicurezza e protezione dei lavoratori e di tutto il personale comunque operante all'interno della Fondazione ;
- a garantire la totale estraneità del fondatore da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Fondazione ed il personale proprio e/o tra la Fondazione e terzi;
- a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto della presente Convenzione;
- ad assumere ogni onere e spesa relativi alle utenze e a quant'altro connesso allo svolgimento dei servizi e delle attività
- ad osservare e far osservare il Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia approvato in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013, G.U. n. 129 del 4.6.2013), allegato 1 alla presente
- ad accettare il Patto di Integrità approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 126 del 27/09/2016, allegato 2 alla presente
- in attesa dell'approvazione di un apposito Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, si obbliga ad applicare e rispettare il PCPCT del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione della G.C. n. 12 del 30.01.2018

Art. 9 – Finanziamento dei servizi e delle attività

Per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'art. 2 e per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione, il Fondatore si impegna a garantire annualmente alla Fondazione un contributo in conto esercizio determinato sulla base della programmazione delle attività di cui al precedente articolo 4 e previsto nel proprio bilancio di previsione.

Nel caso di variazione nel corso dell'esercizio degli obiettivi strategici di cui all'art. 4 (in termini di gestione di servizi e/o realizzazione di attività), il Fondatore si impegna a corrispondere alla Fondazione importi coerenti con i suddetti obiettivi, così come rimodulati.

Il pagamento delle somme di cui sopra, al netto delle spese da rimborsare al Comune, avverrà in 12 rate mensili entro il giorno 5 di ogni mese .

Nel caso di mancata approvazione da parte del Comune del bilancio di previsione, l'erogazione avverrà nel rispetto dei limiti dell'esercizio provvisorio.

Art. 10- Beni immobili, beni mobili ed impianti

I beni immobili e gli impianti connessi ai servizi affidati di cui all'art. 2 della presente Convenzione, di proprietà del fondatore, vengono concessi in comodato d'uso gratuito alla Fondazione per la gestione dei relativi servizi e attività. Altri beni, utili al raggiungimento degli scopi sociali della Fondazione, che venissero conferiti in date successive alla sottoscrizione della presente Convenzione, saranno soggetti ad apposito atto.

I beni mobili costituenti arredi, attrezzature, macchine elettroniche ecc, di proprietà del fondatore vengono concessi in comodato d'uso gratuito , nello stato di fatto in cui si trovano, alla Fondazione che ne garantisce l'uso e l'eventuale manutenzione. Altri beni, utili al raggiungimento degli scopi sociali della Fondazione, che venissero conferiti in date successive alla sottoscrizione della presente Convenzione, saranno soggetti ad apposito atto.

Per i beni concessi in uso gratuito, il Comune di Valsamoggia e la Fondazione provvederanno a redigere, entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione, un verbale di consegna che accerti lo stato di consistenza e conservazione dei beni conferiti in uso, individuandoli precisamente sulla base di elenchi. La Fondazione rimborsa al fondatore le spese sostenute per la fornitura di acqua,

energia elettrica e gas e di ogni altra utenza relativa i beni immobili ad essa concessi in uso.

Art. 11 – Manutenzione ordinaria e straordinaria di beni ed impianti

E' affidata alla Fondazione la manutenzione ordinaria, intendendosi per tale tutti gli interventi che servono per mantenere i beni e gli impianti esistenti nel corretto stato di decoro, efficienza e funzionalità.

Rimane a carico del fondatore la manutenzione straordinaria dei beni immobili concessi in comodato d'uso gratuito alla Fondazione.

Art. 12- Responsabilità e coperture assicurative

Qualora dall'esecuzione della presente Convenzione e dalle attività ad essa connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura alla Fondazione o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), la Fondazione ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori. In ogni caso la Fondazione è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Fondatore di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui alla presente Convenzione.

La Fondazione si impegna a sottoscrivere polizze assicurative atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) e all'Ente proprietario, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da garanzie assicurative stipulate dal fondatore o da enti proprietari.

La Fondazione non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi, qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dalla Fondazione, imputabili al fondatore nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

E' invece in capo al Comune l'onere assicurativo derivante dalla proprietà dell'immobile.

Art. 13- Controllo della gestione dei servizi e degli interventi

Entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, la Fondazione si obbliga a trasmettere al Fondatore una relazione relativa ai risultati raggiunti contenente:

- i dati relativi all'esercizio precedente concernenti il livello di servizio offerto, corredati dai relativi indicatori di prestazione

- i dati tipici della gestione, relativi all'esercizio precedente, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

a) numero di operatori utilizzati, secondo idonee suddivisioni per singolo servizio;

b) numero di ore di servizio;

c) rilevazioni statistiche in ordine al livello di soddisfazione dell'utenza;

d) una relazione nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli investimenti, ai servizi, agli interventi ed ai tempi di realizzazione degli stessi.

Dovranno essere altresì trasmessi al Fondatore il bilancio di esercizio e la nota integrativa.

In corso d'anno le parti si impegnano costantemente a relazionarsi e ad operare in stretta sinergia tra loro effettuando anche incontri periodici (di cui almeno uno entro il 30 giugno di ciascun anno) per valutare l'andamento della gestione e concordare le opportune azioni per mantenere adeguato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, nonché per individuare le azioni volte al miglioramento della gestione delle attività esercitate.

Le parti individueranno all'interno delle proprie strutture i rispettivi referenti deputati a curare gli aspetti tecnico – organizzativi, amministrativi ed economici legati alla presente convenzione.

Art. 14– Contestazioni, inadempimenti, penali

Qualora la Fondazione si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il fondatore dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.

La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.

Entro il termine indicato, la Fondazione potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Le penali potranno essere applicate da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500 euro in relazione alla gravità dell'inadempimento, come segue:

-lievi disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla Fondazione: €. 500,00 per ogni disservizio, dopo la terza contestazione

-comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constatata in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per gli utenti : €. 1.000,00;

-ulteriori casi di violazione e inadempienza desumibili direttamente ed indirettamente dalla convenzione stessa oltre che da leggi e regolamenti vigenti: fino ad € 2.500,00.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per il fondatore di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo la disciplina civilistica. La Fondazione dovrà provvedere al pagamento delle penali entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 15 – Modifiche alla Convenzione

Ogni eventuale modifica alla presente convenzione dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure interne.

Art. 16 - Risoluzione della Convenzione

La Convenzione si intenderà risolta, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi :

a) per ritardi o interruzioni delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili alla Fondazione, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi e degli interventi previsti;

b) per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o della presente Convenzione, imputabili a dolo o colpa grave del gestore;

c) entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione, o alcuni di essi.

Art. 17- Revoca dell'affidamento

Il Fondatore può recedere unilateralmente dal presente affidamento per gravi motivi di pubblico interesse, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di opportunità per la prosecuzione del rapporto, con onere di preavviso di almeno due mesi.

La Fondazione rinuncia fin d'ora a qualsiasi corrispettivo per il recesso.

Art. 18– Risoluzione anticipata

Il mancato rinnovo della Convenzione alla scadenza o in qualsiasi altro caso di interruzione anticipata della stessa, comporterà automaticamente la revoca del comando del personale assegnato alla Fondazione ai sensi del precedente art. 6.

Art. 19- Foro competente

Ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente atto, ivi comprese quelle non risolte in base al precedente articolo 14, viene prioritariamente affrontata rivolgendosi al servizio di conciliazione

della locale Camera di Commercio. In ultima istanza competente sarà il Foro di Bologna.

Art. 20- Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Valsamoggia, 30 maggio 2018

Per il Comune di VALSAMOGGIA
Il Responsabile Servizi alla Persona
Servizio Scuola, Cultura, Sanità, Sociale e Sport

(firma apposta digitalmente)

Per la FONDAZIONE
Il Presidente

(firma apposta digitalmente)

Allegati alla convenzione:

1 -Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.125 del 27/9/2016

2 - Patto di Integrità approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 126 del 27/09/2016